



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio I - Attività di indirizzo giuridico
ed Affari del Personale
Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 PALERMO
Tel. 091.7073729 - telefax 091.7073470
e-mail: servizio1.fp@regione.sicilia.it

RISPOSTA A NOTA _____

DEL _____

Prot. n. 29621.....PALERMO 03 MAR. 2015.....

OGGETTO: Parere Aran Sicilia prot. n.122 del 16/02/2015: D. Lgs. n. 165/2001 art. 53 -
Conferimento ed autorizzazione incarichi esterni -

Trasmessa per PEC

Alla Segreteria Generale

Ai Dipartimenti Regionali

Agli Uffici Speciali

All'Area, all'Unità di Staff, ai Servizi
del Dipartimento Funzione Pubblica e del Personale

Al Comando Corpo Forestale

Agli Uffici alle Dirette Dipendenze
dell'On.le Presidente della Regione Siciliana

e p.c. Agli Uffici di diretta collaborazione
dell'On.le Presidente della Regione Siciliana

All'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e
alla Funzione Pubblica

Agli Uffici di Diretta Collaborazione
degli Assessori Regionali


Al Fondo Pensioni Sicilia

LORO SEDE

L'Aran Sicilia a seguito del quesito posto dal Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ha reso parere in merito all'interpretazione e applicabilità della normativa riguardante il regime delle incompatibilità e degli incarichi vietati per conflitto d'interesse per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nel 1° caso, concernente gli incarichi di docenze universitarie a contratto o comunque come prestazione occasionale autonoma e non subordinata, l'Aran rappresenta che, se per un verso appaiono condivisibili le perplessità circa il carattere di occasionalità di tali incarichi laddove si tratti di docenze che si ripetono consecutivamente nel tempo, tuttavia il legislatore ha ritenuto comunque, l'attività di docenza compatibile con il rapporto di impiego come si evince dalla lettera *f-bis* del comma 6 dell'art.53, aggiunta dal D.L. n.7/2005 e modificata dal D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n.125/2013.

Nel 2° caso, concernente gli incarichi vietati per conflitto d'interesse, l'Aran ha rappresentato che, a prescindere dalla struttura in cui il dipendente operi o sia incardinato, tenuto conto della volontà del legislatore di impedire situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni, è dell'avviso che si debba tenere conto non solo delle competenze della struttura intermedia di assegnazione del dipendente, ma anche dei compiti istituzionali della struttura di massima dimensione, confermando quanto già precisato nella circolare di questo Dipartimento della Funzione Pubblica n. 81745 del 20/06/2014 lettera b) Incarichi vietati per conflitto di interesse, “ *La valutazione operata dal datore di lavoro circa la situazione di conflitto di interessi, va svolta tenendo presente (...) la competenza della struttura di assegnazione e di quella dipartimentale*”, e richiamando il documento recante i *Criteri generali in materia di incarichi vietati*, elaborato in ambito statale da un apposito tavolo tecnico, che fa riferimento alla competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore.


Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Grazia Giuffrida




Il Dirigente Generale
E. Giammanco